



**ORIGINALE**

**Città di Randazzo**  
**Città Metropolitana di Catania**

**DELIBERAZIONE**

**DELLA**

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

N. 10 DEL 14-03-2024

**Definizione dei criteri generali per l'istituzione del registro del contenzioso e per la quantificazione delle somme da accantonare in relazione al rischio stimato di soccombenza.**

L'anno duemilaventiquattro il giorno QUATTORDICI del mese di MARZO  
alle ore 17.21, la Commissione Straordinaria del Comune di Randazzo, nominata con  
D.P.R. del 26 gennaio 2024, ai sensi dell'art.143 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, con l'assistenza  
del Segretario Generale dott. Pietro Vincenzo Fallica

Vista la proposta di deliberazione inerente l'oggetto;

Con voti UNANIMI favorevoli

**DELIBERA**

di approvare la allegata proposta e, con separata votazione unanime, dà all'atto immediata  
eseguibilità stante l'urgenza del provvedere



# Città di Randazzo

Città Metropolitana di Catania

**PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO  
DELLA  
COMMISSIONE STRAORDINARIA  
CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

N. 10 DEL 14/03/2024

**OGGETTO: Definizione dei criteri generali per l'istituzione del registro del contenzioso e per la quantificazione delle somme da accantonare in relazione al rischio stimato di soccombenza.**

**Il proponente Giardina Francesco – Capo I° Settore**

*che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto*

**Premesso che:**

Con D.P.R. datato 26 gennaio 2024, su proposta del Ministro dell'Interno, è stato decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Randazzo (CT), a norma dell'articolo 143, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed è stata affidata la gestione del Comune alla Commissione Straordinaria, nelle seguenti persone: Dott.ssa Alfonsa Calì - Viceprefetto, Dott. Cosimo Gambadauro - Viceprefetto aggiunto, Dott. ssa Isabella Giusto – Funzionario Economico - finanziario;

**Che** Con Decreto del Prefetto della Provincia di Catania prot. Interno n.0012202 del 29.01.2024 è stata disposta la sospensione, con effetto immediato, degli organi del comune di Randazzo ed è stata affidata la gestione provvisoria dell'Ente ai Commissari sopra indicati;

**Rilevato:**

**Che** con il predetto decreto prefettizio sono state assegnate alla Commissione le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco, nonché ogni altro potere o incarico comune alle medesime cariche;

**che** l'insediamento della Commissione è intervenuto in data 29/01/2024;



**Premesso che** uno dei pilastri del nuovo sistema contabile di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. è costituito dalla obbligatoria previsione di fondi di accantonamento preordinati a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una quantità di risorse necessarie a garantire la copertura di sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento nel corso della gestione;

**Considerato che**, tra tali fondi di natura obbligatoria, il legislatore ha previsto “il fondo contenzioso” che il principio contabile applicato della contabilità finanziaria qualifica come fondo rischi da accantonare nel caso in cui l’ente risulti convenuto in contenzioso in cui ha *significant probability of succumbing*, ovvero sia stato condannato con *sentenza non definitiva e non esecutiva*; essendo, infatti, l’obbligazione passiva in questi casi condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), non risulta possibile in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, impegnare alcuna spesa: in tale situazione, però, l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento dei probabili oneri previsti dalla sentenza, stanziando in bilancio le relative spese che, a fine esercizio, confluiranno nel risultato di amministrazione, tra i fondi accantonati per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenze definitive;

**Accertata** la necessità di adottare apposite misure organizzative finalizzate a monitorare e gestire in modo efficace il contenzioso, nell’ottica della corretta dotazione dell’accantonamento al fondo rischi, previsto dal principio contabile della competenza finanziaria potenziata, anche alla luce del nuovo sistema contabile di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i., i cui cardini si fondano, segnatamente, sulla obbligatoria previsione di fondi di accantonamento preordinati a garantire gli equilibri di bilancio, attraverso la preventiva sterilizzazione di una quantità di risorse necessarie a garantire la copertura di sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento nel corso della gestione;

**Dato atto**, altresì, che il principio contabile prevede che, in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale avrebbe potuto essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente e dispone che l’organo di revisione contabile deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti;

**Considerato**, pertanto, che la corretta applicazione del principio contabile presuppone un monitoraggio costante della formazione del fondo contenzioso e della relativa adeguatezza per dare copertura tempestivamente a posizioni debitorie fuori bilancio che si possono determinare a seguito degli esiti del giudizio, evitando che al momento del riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 194, lett. a) del Tuel l’ente non disponga delle risorse necessarie a garantire la copertura di una spesa incompressibile, compromettendo l’equilibrio di bilancio presente e futuro oppure ritardando il riconoscimento del debito fuori bilancio, esponendo l’ente a procedure esecutive e maggiori spese;

**Preso atto che** la Corte dei conti, sezione delle Autonomie ha avviato una verifica della congruità dell’accantonamento al fondo contenzioso, in relazione alla copertura della spesa dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 194, lett. a) del Tuel;

**Dato atto**, altresì, che il PNA, fin dall’aggiornamento 2015, ha ricompreso anche la materia del contenzioso tra le aree a rischio corruttivo, obbligando gli enti territoriali ad effettuare la mappatura dei relativi processi lavorativi e dei rischi di *maladministration* correlati, progettando ed implementando specifiche misure di mitigazione del rischio, a tutela anche dell’equilibrio del bilancio, che costituisce un bene pubblico secondo la più recente giurisprudenza costituzionale;

**Considerato che** una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario è rappresentata da sentenze (o atti esecutivi equipollenti) che determinano per l’ente l’insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria, ai quali il bilancio non è in grado di far fronte con risorse disponibili nell’anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 TUEL);

**Ritenuto opportuno**, a tal fine, anche in un’ottica di *accountability* delle *policy* di prevenzione della corruzione, determinare in via preliminare ed astratta i criteri generali in base ai quali



quantificare per ciascun rischio stimato l'ammontare dell'accantonamento sul bilancio, sia per consentire all'organo di revisione contabile di pronunciarsi sulla congruità degli accantonamenti avendo a riferimento parametri predeterminati, sia anche per prevenire i cennati rischi di *maladministration*, rispetto alla tutela del valore costituzionale dell'equilibrio di bilancio, che si annidano in valutazioni assolutamente discrezionali ed effettuate caso per caso;

**Considerato che**, anche alla luce degli orientamenti della Corte dei conti, i criteri di determinazione della misura dell'accantonamento debbono ispirarsi al principio della congruità, inteso in duplice senso: da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata, dall'altro affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione corrente risorse in misura superiore al necessario;

**Dato atto che** il richiamato principio contabile non individua puntuali criteri per la stima del rischio né quelli per la quantificazione dell'accantonamento al fondo rischi contenzioso;

**Ritenuto**, pertanto, anche alla luce delle indicazioni della magistratura contabile, di poter fare riferimento ai principi e agli *standard* nazionali ed internazionali di cui all'OIC 31 e allo IAS n. 37 che definiscono l'omologo concetto di passività potenziale, prevedendo - in coerenza con il dato testuale del principio contabile 4/2 - l'obbligo di accantonamento al fondo rischi solo in presenza di un rischio di soccombenza stimato almeno probabile ove "*è ragionevole prevedere che si debbano sostenere costi ed oneri per risarcimenti giudiziali o transattivi delle liti in corso*";

**Ritenuto**, inoltre, che in coerenza con la finalità del fondo contenzioso può omettersi l'accantonamento sulle cause il cui valore delle rispettive domande è inferiore ad € 5.000,00 nella considerazione che, in tali casi, una eventuale condanna produrrebbe *effetti irrilevanti* sul bilancio (art. 2423, comma 4, cod. civ.) e può agevolmente essere eseguita tramite gli stanziamenti correnti del bilancio di previsione finanziario, anche a seguito di puntuali variazioni che non compromettano l'ordinario assolvimento delle funzioni ed attività istituzionali ovvero mediante prelievo dal fondo di riserva;

**Dato atto che** l'OIC 31 classifica gli eventi futuri come:

**certi**, presenza di sentenza di condanna esecutiva, sebbene non ancora definitiva;

**probabili**, quando il loro accadimento è ritenuto più verosimile del contrario;

**possibili**, con grado di accadimento inferiore al probabile;

**remoti**, quando hanno scarsissime possibilità di verificarsi;

**Rilevato che:**

- in presenza di **eventi certi** (sentenze di condanna di primo grado emesse dal giudice civile o amministrativo, decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi sebbene opposti, ordinanze ex art. 186-ter cpc, ecc..) l'ente non può limitarsi ad accantonare le risorse ma deve provvedere a riconoscere il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel stanziando in bilancio le risorse occorrenti, eventualmente spalmandole a seguito di un piano di rateizzazione previamente concordato con i creditori, secondo le indicazioni di orientamento della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 21/2018 e delle modifiche apportate all'art. 194 del Tuel dal DL 104/2020;

- in presenza di **evento remoto** la corretta applicazione del principio di congruità depone nel senso di non effettuare alcun accantonamento, risultando prevalente la finalità di destinare le risorse acquisite nell'esercizio di competenza all'erogazione dei servizi ai cittadini, piuttosto che cristallizzarle in funzione di un rischio la cui verifica è improbabile ;

- in caso di **passività probabili**, la somma da accantonare può essere determinata -escluso l'accantonamento del 100% in quanto contrario alla logica del rischio e della tutela dell'equilibrio di bilancio- sulla base di coefficienti correlati ad una scala di valori della probabilità, all'interno di un *range* stimato tra un minimo ed un massimo in base alla motivata ponderazione degli elementi fattuali e giuridici della concreta fattispecie, da effettuare a cura dei legali esterni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 247 del 2012 e smi;

- in caso di **passività possibili**, fermo restando l'obbligo di indicare tutte le cause analiticamente nella nota integrativa, si può procedere ad accantonamento facoltativo sul fondo rischi passività



potenziali ex art. 167, comma 3. del tuel, nell'ipotesi di valore della domanda superiore ad € 50.000,00, applicando coefficienti di accantonamento inferiori al 50% del valore della domanda stessa, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

- in presenza di **evento remoto**, la corretta applicazione del principio di congruità depone nel senso di non effettuare alcun accantonamento, risultando prevalente la finalità di destinare le risorse acquisite nell'esercizio di competenza all'erogazione dei servizi ai cittadini, piuttosto che cristallizzarle in funzione di un rischio la cui manifestazione si ritiene improbabile.

**Considerato che:**

l'ente, non essendo dotato di Avvocatura interna ha affidato nel tempo il patrocinio di alcuni contenziosi a professionisti del libero foro;

è opportuno inserire nelle convenzioni stipulate con i legali una specifica clausola in base alla quale il professionista incaricato assume la specifica obbligazione di comunicare entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico il rischio di soccombenza nella controversia ed il correlato obbligo di aggiornare tale valutazione con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze istruttorie, nonché all'andamento dell'istruttoria probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati, e con obbligo di trasmissione di tale comunicazione almeno una volta all'anno, entro il 31 dicembre, al fine di poter adeguare l'accantonamento al fondo contenzioso già in sede di determinazione dell'avanzo presunto;

**Ritenuto**, pertanto, di dover determinare i seguenti valori di identificazione della probabilità/possibilità del verificarsi dell'evento "soccombenza" ed i correlati coefficienti per la quantificazione dell'onere di accantonamento al fondo contenzioso, da applicare secondo a ciascuno dei contenziosi pendenti, sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione finanziario che in sede di predisposizione del rendiconto della gestione:

**rischio CERTO:**

accantonamento 100% (nel caso in cui l'ente sia destinatario di una sentenza esecutiva ma non definitiva per la quale non risultano accantonamenti e non sia riuscito a riconoscere e dare copertura al debito fuori bilancio e a registrare il relativo impegno di spesa entro la fine dell'esercizio)

**rischio PROBABILE** (probabilità che si verifichi l'evento: minimo 51%)

alto: accantonamento da un minimo del 60% ad un massimo del 70%;

medio: accantonamento da un minimo 55% ad un massimo del 60%;

basso: accantonamento minimo 51%;

**rischio POSSIBILE** (possibilità che si verifichi l'evento: massimo 49%);

nessun accantonamento; il rischio connesso alla possibile soccombenza va segnalato nella nota integrativa;

**rischio REMOTO** (possibilità che si verifichi l'evento; massimo 10%); nessun accantonamento

**Considerato che** l'accantonamento all'apposito fondo contenziosi deve essere effettuato:

sul primo esercizio del bilancio di previsione per i contenziosi incardinati nell'esercizio precedente, eventualmente ripartendo l'onere in parti eguali su ciascuna delle annualità dello strumento finanziario ove ciò sia funzionale al raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente;

successivamente, a seguito di approvazione del rendiconto della gestione e di determinazione del risultato di amministrazione, a seguito di verifica dell'adeguatezza di tale accantonamento anche in relazione ai contenziosi incardinati nell'esercizio di riferimento, l'accantonamento stanziato nel bilancio di previsione può essere ridotto mediante variazione di bilancio;

**Verificata**, pertanto, la necessità di dare piena attuazione al richiamato principio contabile, avviando un processo di emersione, catalogazione e sistematizzazione dei vari contenziosi in cui il



Comune risulta parte processuale, individuando per ciascuno il relativo rischio di soccombenza e determinando, di conseguenza, le risorse da accantonare secondo criteri predeterminati;

Preso atto che annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione è necessario adeguare lo stanziamento alla missione 20, tra i fondi ed accantonamenti, del fondo relativo all'onere derivante dall'applicazione dei sopra indicati criteri al contenzioso incardinato nell'esercizio precedente a quello del bilancio di previsione, accantonando le risorse sul triennio di riferimento solo ove tale onere risulti superiore a € 50.000,00;

Visto il d.Lgs.267/2000;

Visto il d.Lgs.118/2011 e s.m.i.;

Visto l'ordinamento degli EE.LL.;

#### DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti:

1) ISTITUIRE un unico registro del contenzioso ove annotare in via sistematica i contenziosi pendenti, ivi compresi i ricorsi monitori anche se non opposti e che costituisce strumento che concorre al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio, ai fini della corretta determinazione del fondo rischi per contenzioso;

2) INCARICARE il Responsabile ufficio contenzioso di procedere alla definizione del registro di cui al suddetto punto 1) che dovrà contenere, per ciascun contenzioso passivo già incoato o sopravvenuto, le seguenti informazioni: data inizio del contenzioso, generalità controparte, valore della causa, generalità dell'eventuale legale di fiducia del Comune, stato della controversia, stima del rischio contenzioso, dati identificativi dell'eventuale legale esterno;

3) INCARICARE altresì il responsabile dell'ufficio Contenzioso di aggiornare ogni anno le notizie contenute nel registro, comunicando con ogni tempestività all'ufficio di ragioneria ogni eventuale situazione che potrebbe compromettere gli equilibri di bilancio o che potrebbe favorire la riduzione dell'accantonamento;

4) di approvare i seguenti criteri generali per la valutazione del rischio soccombenza, in applicazione del principio contabile OIC 31:

**rischio PROBABILE** (probabilità che si verifichi l'evento minimo 51%):

alto (indicatore: presenza di precedenti giurisprudenziali specifici, ed assenza di eccezioni processuali o di merito da articolare); medio (indicatore: presenza di precedenti giurisprudenziali specifici, ma esito della lite correlato al compendio probatorio); basso (indicatore: presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci);

**rischio POSSIBILE** (possibilità che si verifichi l'evento massimo 49%);

**rischio REMOTO** (possibilità che si verifichi l'evento: massimo 10%);

5) di approvare i seguenti coefficienti da applicare, dandone atto in apposito paragrafo della nota integrativa, ai livelli di probabilità del rischio di soccombenza, al fine di determinare la misura dell'accantonamento al fondo rischi contenzioso sia in sede di approvazione del rendiconto della gestione che in sede di predisposizione del bilancio di previsione finanziario:

**rischio probabile**

alto: accantonamento da un minimo del 60% ad un massimo

del 70%; medio: accantonamento da un minimo 55% ad un

massimo del 60%; basso: accantonamento minimo 51%;

**rischio POSSIBILE**

nessun accantonamento obbligatorio. Nella nota integrativa va elencato tutto il contenzioso classificato a rischio possibile; nel caso di cause di valore superiore a € 50.000,00 è



valutata la facoltà di accantonare in apposito fondo passività potenziali una somma di valore compreso tra il 10% e il 49% del valore della domanda, anche in relazione alla capacità di bilancio;

**rischio REMOTO**

nessun accantonamento

- 6) **di stabilire che**, per i contenziosi di valore inferiore a € 5.000,00 e quindi di impatto irrilevante sull'equilibrio di bilancio, non si procederà ad alcun accantonamento nel fondo rischi contenzioso, fatta salva l'ipotesi di contenziosi seriali (più di n. 3 contenziosi pendenti aventi lo stesso *petitum e causa petendi*) per i quali si procederà all'accantonamento secondo i criteri di cui ai superiori punti 3 e 4;
- 7) **di stabilire che**, a decorrere dal prossimo bilancio di previsione, nell'ipotesi in cui il valore dell'accantonamento da iscrivere alla missione 20 a titolo di fondo contenzioso per le cause incardinate nell'esercizio precedente sia superiore all'importo di € 50.000,00 si potrà procedere, dandone adeguata motivazione nella nota integrativa al bilancio di previsione finanziaria, a ripartire la somma su tre annualità, se la rateizzazione è ritenuta possibile, ovvero aumentare l'accantonamento sul risultato di amministrazione già in sede di determinazione dell'avanzo presunto, vincolando quote dell'avanzo libero;
- 8) **di stabilire che** per le controversie di valore indeterminato, si potrà considerare come valore convenzionale della causa, ai fini dell'accantonamento al fondo rischi contenzioso, l'importo di € 20.000,00;
- 9) **di stabilire che**, nel disciplinare di incarico con gli avvocati di fiducia, deve essere inserita una clausola con la quale il professionista deve assumersi l'onere di comunicare entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico l'eventuale rischio di soccombenza nella controversia, da esprimere in base alla propria scienza ed esperienza con una valutazione riferita ai criteri di classificazione del rischio di cui alla presente deliberazione. Il professionista deve anche assumersi il correlato obbligo di aggiornare tale valutazione con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze istruttorie, nonché all'andamento dell'istruttoria probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati, e con obbligo di trasmissione di tale comunicazione almeno una volta all'anno, entro il 31 dicembre. Ciò al fine di poter adeguare l'accantonamento al fondo contenzioso già in sede di determinazione dell'avanzo presunto o eventualmente aggiornare gli impegni di spesa già assunti, anche con riferimento al suo incarico;
- 10) **di stabilire che** il registro del contenzioso deve essere aggiornato ed implementato entro il 31 gennaio di ciascun anno, a cura del soggetto di cui al punto 2).
- 11) **Di disporre** che il presente provvedimento sia pubblicato:
  - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online
  - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali-; permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi".

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:  
AUTORIZZAZIONE ALL'AVVOCATO ANTONINA MARIA A RAPPRESENTARE IL  
COMUNE DI RANDAZZO NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa  
 parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Randazzo, li 14/03/2024

Il Responsabile del Settore

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE  
 parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile per le motivazioni allegate.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento regionale:

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4) D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp.
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

e si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa”;

parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l'attestazione della copertura finanziaria, per le motivazioni allegate.

Randazzo, li 14/03/2024

Il Responsabile del Settore

**Controdeduzioni del Settore proponente alle osservazioni di cui al parere di regolarità contabile**

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore proponente con nota mail prot.....n.....

Parere di regolarità tecnica confermato: SI  NO

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA :

DR. SSA ALFONSA CALIO'

DOTT. COSIMO GAMBADAURO

DR.SSA ISABELLA GIUSTO



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pietro Vincenzo Fallica

*Fallica Pietro Vincenzo*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal 15-03-2024 al 30-03-2024 al n. \_\_\_\_\_

Randazzo, li \_\_\_\_\_ Il Responsabile della pubblicazione on line \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo *on line* di cui sopra

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 15-03-2024 per quindici giorni consecutivi.

Randazzo , li \_\_\_\_\_



Il Segretario Generale

Dott. Pietro Vincenzo Fallica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/03/2024

- in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione come sopra certificato  
 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall'organo deliberante

Il Segretario Generale

Dott. Pietro Vincenzo Fallica



*Fallica Pietro Vincenzo*